

J.E.9

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 21 NOV. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 690 del 20 NOV. 2006

Oggetto: Tribunale di Napoli- Atto di Citazione- Fallimento Sara Sanders srl C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Novembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 31/7/06 il Fallimento Sara Sanders srl agiva nei confronti di questa Amministrazione per il pagamento delle somme in virtù di rapporto contrattuale e la condanna della convenuta Amministrazione al pagamento di dette somme in favore della curatela;

Con determina n. 762/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dal Fallimento Sara Sander srl con atto di citazione Tribunale di Napoli notificato il 31/7/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.762/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Mincenzo Gatalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 762/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dal Fallimento Sara Sanders srl dinanzi il Tribunale di Napoli con atto di citazione notificato il 31/7/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 862 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

21 NOV. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 NOV. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 7 DIC. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 7 DIC. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 7 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

2x Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conferenza Capigruppo

il)	_____	prot. n.	<u>Es 19621</u>
il)	<u>8868</u>	prot. n.	<u>711206</u>
il)	<u>83.11.06</u>	prot. n.	_____
il)	_____	prot. n.	_____

STUDIO ASSOCIATO TRAVERSA

Avv. Leandro Traversa

Via Cappella Vecchia, 8 - Napoli, tel. 081/764.32.44

Centro Direzionale di Napoli - Isola E2

tel. 081\5628419 (PBX- ISDN)

ORIGINALE

PROVINCIA DI BENEVENTO
31 LUG 2006

TRIBUNALE DI NAPOLI

13 LUG. 2006

COPIA

ATTO DI CITAZIONE

Il Fallimento della Sara Sanders Communication s.r.l., n. 192/05, in persona del curatore Dott. ssa Raffaella Nocera, rapp.to e difeso dall'Avv. Leandro Traversa, in virtù di procura a margine del presente atto ed autorizzato a promuovere il presente giudizio dal Giudice Delegato alla procedura, dott. Rosario Caiazzo, in data 12.05.2005, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Associato Traversa in Napoli alla Via Cappella Vecchia n. 8

ESPONE

1. Con sentenza emessa, depositata e pubblicata in data **20 aprile 2005**, il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società **Sara Sanders Communication s.r.l. (doc. 1)**.
2. Antecedentemente al fallimento la società aveva fornito i propri servizi, tra gli altri, a favore della Provincia di Benevento (cfr. **docc. 2**).
3. Con comunicazione datata **30 novembre 2005** la Curatela, esaminata la contabilità e la documentazione sociale, riscontrava che a fronte della fattura n. 34 del 16.11.2004, per **euro 185.354,86 (doc. 3)**, emessa dalla società in data 16 novembre 2004 nei confronti della predetta Provincia di Benevento, non risultava essere stato eseguito o incassato alcun pagamento.

La Curatela inviava, pertanto, alla Provincia di Benevento formale comunicazione di diffida e messa in mora, rammentando, inoltre, che ai sensi dell'art. 44 l.f. era ed è inefficace il pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento.

Avv. Leandro Traversa
La nomino procuratore e difensore, con ogni potere e facoltà per ogni fase e grado, per citare e promuovere giudizio ex art. 44 l.f. ed azioni consequenziali nonché eventualmente esperire ricorsi cautelari, reclamare, opporre, appellare, proporre azione esecutiva e transigere, eleggo domicilio con Lei in Napoli presso lo Studio Associato Traversa alla via Cappella Vecchia n. 8. La autorizziamo alla raccolta ed al trattamento di dati personali, identificativi e/o sensibili ai sensi del d. lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Il curatore del Fallimento della Sara Sanders Communication s.r.l. ..., n. 192/05,

Dott. ssa Raffaella Nocera

per autentica:

VI È MANDATO

ED AUTENTICA

IN ORIGINALE



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0021211

Data 02/08/2006

Oggetto ATTO DI CITAZIONE
FALLIMENTO SARA SANDER;
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 6215

Del 3.8.06

4. In particolare l'ammontare fatturato rappresentava il saldo di quanto dovuto dalla Provincia di Benevento per le prestazioni fornite dalla società in esecuzione dell'appalto "Concorso servizi progetto turismo d'epoca un viaggio nel tempo alla riscoperta dei sapori e dei saperi passati" MIs. 4.7. P.O.R. Campania 2000-2006 (**doc. 4**).

5. Con racc. a.r. prot. N. 11049 del 22.12.2005 la Provincia di Benevento si limitava a rispondere che con determina dirigenziale n. 142/08 del **30.03.2005** aveva provveduto al pagamento della fattura n. 34 del 16 novembre 2004 per l'importo di **euro 185.354,86** quale saldo di quanto dovuto alla società (**doc. 5**).

5. A fronte della evasività della risposta fornita e della lacunosità della documentazione prodotta, la Curatela, con ulteriore comunicazione datata 13.02.2006, provvedeva a richiedere integrazione documentale nonché a costituire nuovamente in mora l'Ente predetto (**doc. 6**).

6. Con successiva racc. a. r. (**doc. 7**) la Provincia di Benevento, reiterando sostanzialmente il proprio diniego al pagamento di quanto dovuto alla Curatela *ex art. 44 l.f.*, inviava la documentazione richiesta e precisamente:

- contratto per l'affidamento dei servizi previsti dal progetto "Turismo d'epoca ..." rep. n. 316 del 30.07.2004 e contratto per la realizzazione di "Frammenti d'epoca" alla BIT di Milano - Rep n. 180 del 24 marzo 2005 (**docc. 2**);

- determina dirigenziale n. 142/08 del 30 marzo 2005 di liquidazione del saldo dovuto alla Sara Sanders (**doc. 8**);

- **mandati di pagamento n. 3517, 3518 e 3519 con le rispettive quietanze di pagamento e liquidazione del 20.04.2005 (docc. 9).**

7. In particolare dall'esame dei predetti mandati di pagamento e delle rispettive quietanze (**docc. 9**), per complessivi **euro 185.354,78** (di cui alla fattura n. 34 del 2004 per il progetto "Turismo d'epoca"), **si evince che il pagamento è stato eseguito dalla**

Provincia di Benevento alla Sara Sanders Communication s.r.l., e da questa incassato e quietanzato, in data 20.04.2005 e cioè lo stesso giorno in cui la Sentenza dichiarativa di fallimento della società è stata depositata in cancelleria e come tale pubblicata.

Tale pagamento, però, non è stato effettuato in persona del Curatore e l.r.p.t. della società fallita ma è stato effettuato in persona del sig. Antonello Florio - l.r.p.t. della società *in bonis* (cfr. verbali di interrogatorio – docc. 10) il quale, infatti, risulta aver ricevuto il pagamento e firmato le quietanze suddette.

8. In punto di fatto e di diritto il pagamento *de quo*, come effettuato, è inefficace ai sensi dell'art. 44 comma 2 l.f. e pertanto la Provincia di Benevento convenuta è tenuta ad effettuare lo stesso nei confronti del soggetto legittimato a riceverlo.

DIRITTO

I. In punto di diritto si evidenzia, all'uopo, che di nessun pregio è la risposta fornita in merito dalla Provincia di Benevento che, a fronte delle sollecitazioni ricevute dalla Curatela, si è limitata ad evidenziare che *con determina dirigenziale n. 142/08 del 30.03.2005 aveva provveduto al pagamento della fattura n. 34 del 16 novembre 2004 per l'importo di euro 185.354,86 quale saldo del dovuto*

IL PAGAMENTO EFFETTUATO DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO IN DATA 20.04.2005, DATA CORRISPONDENTE AL DEPOSITO E PUBBLICAZIONE IN CANCELLERIA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DELLA SARA SANDERS, È, INFATTI, REVOCABILE EX ART. 44, COMMA 2, L.F. E PERTANTO DEL TUTTO LEGITTIMA SI PRESENTA LA PRESENTE AZIONE RECUPERATORIA.

II. Il comma 2 del predetto art. 44 l.f. stabilisce, infatti, che *sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento.*

Cosicché il debitore che abbia pagato al fallito *dopo la sentenza dichiarativa del fallimento* è tenuto a rinnovare l'adempimento nei confronti della curatela (Trib. Bologna 16.6.1972, *D. Fall.*, 73, II, 149).

III. Il momento al quale fare riferimento per stabilire se l'assegnazione sia avvenuta prima o dopo il fallimento è stato individuato in quello in cui è stato riscosso il credito (Trib. Torino, 12.03.1990, *Il fall.*, 90, 755). Nel caso di specie, come detto, il pagamento è stato effettuato, incassato e quietanzato in data 20.04.2005.

IV. La peculiarità della fattispecie proposta risiede, come è evidente, nella circostanza della coincidenza del giorno di pagamento, incasso e quietanza con quello della dichiarazione di fallimento.

V. Ebbene, in casi analoghi la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che I PAGAMENTI RICEVUTI DAL FALLITO NELLO STESSO GIORNO DELL'EMANAZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO SONO INEFFICACI EX ART. 44 L.F. (Trib. Milano 7.10.1971, *D. fall.*, 71, II, 769; Trib. Bologna, 16.6.1972, *D. fall.*, 73, II, 149).

VI. Si è, in particolare, rilevato che:

“Gli effetti del fallimento ex art. 44 l. fall. decorrono dall'ora zero del giorno della sentenza ossia dal giorno del deposito in cancelleria” (Tribunale Milano, 5 marzo 2003 Fall. soc. T.D.L. c. Banca pop. Crema, *Giur. milanese 2003*, 423).

“In materia di pagamenti post fallimentari non ha alcun rilievo la buona o mala fede del "solvens", atteso che la sentenza di fallimento si presume conosciuta "iuris et de iure" da chiunque, sin dalle ore zero del giorno della sua pubblicazione” (Tribunale Padova, 14 giugno 2001, Fall. Palado c. Soc. Sida *Giur. merito 2001*)

“L'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento risale all'ora zero del giorno della pronuncia, e pertanto si considerano successivi al fallimento i pagamenti eseguiti

e quelli ricevuti dal fallito nello stesso giorno". (Tribunale Catania, 9 ottobre 1997 Fall.

Celano c. Cassa risp. Vittorio Emanuele prov. sic. *Giur. comm.* 1999, II, 460)

"L'inefficacia di cui all'art. 44 l. fall. dei pagamenti fatti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento decorre dalle ore zero del giorno di detta dichiarazione e, pertanto, si estende anche agli atti solutori posti in essere in tale giorno. Tali pagamenti sono inefficaci verso la massa indipendentemente dagli adempimenti rivolti alla conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo irrilevante tale conoscenza. Trattandosi di un effetto "ope legis", che prescinde da ogni elemento di frode e mala fede, propria della revocatoria, a differenza che per questa, non si pone in modo diretto la questione relativa alla decorrenza di interessi e frutti e della svalutazione, dovendosi per questi far direttamente riferimento all'originario credito del fallito, sì che essi sono dovuti solo se scaturenti dall'originaria obbligazione rimasta inadempita, per l'inopponibilità alla massa dei creditori del pagamento fatto al fallito". (Tribunale Napoli, 12 marzo 1982, Fallimento società TICAM c. Società Sicma Sud *Dir. fall.* 1982, II, 841).

"L'inefficacia del pagamento (nel caso, il rilascio di un assegno bancario) fatto nello stesso giorno della dichiarazione di fallimento, non comporta l'applicazione dell'art. 44 l. fall. perché gli effetti del fallimento decorrono dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa". (Tribunale Napoli, 31 gennaio 2003, Fall. soc. Ro.La. costruz. c. Lagrotta *Giur. merito* 2003, 1417 (s.m.)

"La data della dichiarazione di fallimento quale "dies a quo", ai sensi degli art. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, del verificarsi dello spossessamento del fallito e dell'inefficacia degli atti da lui compiuti, ovvero dei pagamenti da lui effettuati o ricevuti (nella specie, ordini su rapporto di conto corrente bancario e correlativi atti esecutivi degli ordini stessi da parte della banca), si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa di

fallimento è depositata in cancelleria, mentre restano irrilevanti, al fine indicato, gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall'art. 17 del citato decreto, così come ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di quegli atti, ovvero sull'idoneità o meno di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa. Questa interpretazione delle norme menzionate non le pone in contrasto con gli art. 3, 23, 24 e 41 cost., in relazione al sacrificio che risulterebbe imposto al terzo che senza colpa abbia ignorato il fallimento, come conseguenza della **sanzione di inefficacia dei suddetti atti per il solo fatto di essere stati compiuti dopo quella data, giacché si verte in tema di scelte del legislatore, giustificate da obiettive esigenze pubblicistiche proprie della procedura fallimentare, le quali non incidono sulla tutela processuale dei diritti dei terzi nè si traducono in un'imposizione di prestazioni a loro carico, ma operano sul piano degli effetti sostanziali di determinati atti, relativamente ai rapporti con i creditori del fallito**". (Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 1988, n. 6777 Banca popolare Belpasso c. Fallimento Fiorito e altro *Fallimento 1989*, 505. *Giur. it. 1989, I, 1348*.)

“La data della dichiarazione di fallimento, quale "dies a quo" ai sensi degli art. 42 e 44 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, del verificarsi dello spossessamento del fallito e dell'inefficacia degli atti da lui compiuti, ovvero dei pagamenti da lui effettuati o ricevuti (nella specie, ordini su rapporti di conto corrente bancario, e correlativi atti esecutivi degli ordini stessi da parte della banca) si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa di fallimento è depositata in cancelleria, mentre restano irrilevanti, al fine indicato, gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall'art. 17 del citato decreto, così come ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di quegli atti, ovvero sulla idoneità o no di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa. Questa interpretazione delle norme menzionate non le pone in contrasto con gli art. 3, 23, 24 e 41

cost., in relazione al sacrificio che ne risulterebbe imposto al terzo che senza colpa abbia ignorato il fallimento, come conseguenza della sanzione di inefficacia dei suddetti atti per il solo fatto di essere stati compiuti dopo quella data, giacché si verte in tema di scelte del legislatore, giustificate da obiettive esigenze pubblicistiche proprie della procedura fallimentare, le quali non incidono sulla tutela processuale dei diritti dei terzi nè si traducono in un'imposizione di prestazioni a loro carico, ma operano sul piano degli effetti sostanziali di determinati atti, relativamente ai rapporti con i creditori del fallito". (Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 1988, n. 6777 Banca popolare Bolzano c. Fallimento società Fiorito Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 12).

“La data della dichiarazione di fallimento, quale "dies a quo", ai sensi degli art. 42 e 44 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, del verificarsi dello spossessamento del fallito e dell'inefficacia degli atti da lui compiuti, ovvero dei pagamenti da lui effettuati o ricevuti (nella specie, ordini su rapporti di conto corrente bancario, e correlativi atti esecutivi degli ordini stessi da parte della banca), si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa del fallimento medesimo assume a giuridica esistenza con la pubblicazione mediante deposito in cancelleria, mentre restano irrilevanti, al fine indicato, gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall'art. 17 del citato decreto, così come ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di detti atti, ovvero sull'idoneità, o meno di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa. Questa interpretazione delle menzionate norme non interferisce sui principi fondamentali del trattato di Roma istitutivo della comunità economica europea, nè, in particolare, su quelli della libertà e sicurezza dei traffici, e manifestamente non pone le norme medesime in contrasto con gli art. 3, 23, 24, e 41 cost., in relazione al sacrificio che potrebbe essere imposto al terzo ignaro senza colpa del fallimento, in conseguenza della sanzione di inefficacia dei suddetti atti per il solo fatto del loro compimento dopo la sopra specificata data, vertendosi in tema di scelte del

legislatore, giustificate da obiettive esigenze pubblicistiche inerenti alla procedura fallimentare, le quali non incidono sulla tutela processuale dei diritti dei terzi, nè si traducono in un'imposizione di prestazioni a loro carico, ma operano sul piano degli effetti sostanziali di determinati atti, relativamente ai rapporti con i creditori del fallito".(Cassazione civile, sez. I, 7 luglio 1981, n. 4434 Banco Napoli c. Società Frascino).

VII. Nel caso di specie la sentenza dichiarativa di fallimento è stata depositata in cancelleria e pubblicata in data 20.04.2005 per cui gli effetti del fallimento ex art. 44 comma 2 l.f. decorrono dall'ora zero del 20.04.2005. CONSEGUENTEMENTE IL PAGAMENTO EFFETTUATO DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO IN PARI DATA (20.04.2005) E COMUNQUE IN PARI DATA INCASSATO E QUIETANZATO È REVOCABILE AI SENSI DELL'ART. 44 COMMA 2 L.F.

Tutto quanto sopra premesso il **Fallimento Sara Sanders Communication s.r.l., n. 192/05**, in persona del curatore Dott. ssa Raffaella Nocera, come in epigrafe rapp.to e difeso

CITA

La **Provincia di Benevento**, in persona del l.r.p.t., con sede legale presso il Comune di Benevento – Rocca dei Rettori Pontifici - Piazza Castello, a comparire davanti al **Tribunale di Napoli**, Sezione e Giudice a designarsi, alle ore di regolamento col prosieguo, all'udienza del **15 dicembre 2006**, con espreso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza sovraindicata innanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 c.p.c., con esplicita avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini


implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentire, presente o contumace, emettere i seguenti provvedimenti:

- 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2, l.f. del pagamento effettuato in data 20.04.2005 dalla convenuta a favore della Sara Sanders Communication s.r.l. in persona del l.r.p.t. Antonello Florio e comunque in pari data incassato e quietanzato dalla società fallita, e per l'effetto,
- 2) condannare la Provincia di Benevento a pagare a favore della Curatela della società Sara Sanders Communication s.r.l. - Fallimento n. 192/2005 - odierna attrice la predetta somma di euro 185.354,78, ovvero alla maggiore o minor somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
- 3) Condannare la convenuta alle refusione di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione in corso di causa, anche in virtù del contegno processuale di controparte, si allegano i documenti da doc. sub. 1 a doc. sub. 10.

Ai fini del pagamento del contributo unificato il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Napoli, 11 luglio 2006


AVV. LEANDRO TRAVERSA

AD ISTANZA DEL PROCURATORE COSTITUITO SI NOTIFICHICI CON URGENZA A:

1) PROVINCIA DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL L.R.P.T., CON SEDE LEGALE IN
BENEVENTO - PRESSO IL COMUNE DI BENEVENTO - ROCCA DEI RETTORI
PONTIFICI - PIAZZA CASTELLO

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE	
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
Lo sottoscritto Ufficiale Giud. ha notificato con il presente atto ad una intimat che desi- ta notificarsi mediante spedizione in proprio presso l'Ufficio Postale di Napoli.	
NA	14 LUG 2005
UFFICIALE GIUDIZIARIO Nicola De Capria	